

consultazione sul Libro Verde, anche al fine di condividere a livello nazionale riflessioni sui temi che costituiranno aspetti nodali del semestre di Presidenza italiana.

e) Piano strategico europeo per le tecnologie energetiche (*European strategic energy technology plan – SET Plan*)

Le attività svolte su questo dossier dal coordinamento CIAE con riunioni convocate in data 5 aprile, 13 novembre, 9 dicembre, si sono intensificate a partire dalla pubblicazione della Commissione europea su tecnologie e innovazione per l'energia.

Attraverso il SET Plan, la Commissione europea sta infatti avviando un esercizio di allineamento agli indirizzi della Commissione dei programmi di ricerca e innovazione sull'energia degli Stati membri cercando di razionalizzare anche il sistema dei finanziamenti europei e dei singoli Stati membri.

L'esercizio ha trovato un supporto giuridico nei regolamenti di attuazione del nuovo quadro europeo in materia di ricerca e innovazione (*Horizon 2020*) nonché negli indirizzi per la programmazione dei Fondi strutturali europei per il periodo dal 2014 al 2020.

In questo senso il coordinamento CIAE ha avviato una riflessione volta in particolare ad individuare temi e modelli per la partecipazione dell'Italia ad iniziative di programmazione congiunta da avviare anche su scala regionale grazie al concorso dei Fondi strutturali europei.

f) Piano solare mediterraneo dell'Unione per il Mediterraneo

Il Dipartimento per le Politiche europee costituisce il punto nazionale di contatto per il raccordo e l'organizzazione delle iniziative relative al Piano, rivestendo il ruolo di capofila della delegazione italiana ai lavori del *Joint committee of national experts* e a quelli per la predisposizione del *Master plan* del Piano solare mediterraneo. Il Dipartimento ha convocato riunioni di coordinamento in data 14 febbraio, 14 marzo, 14 giugno, 13 settembre, 31 ottobre, 3 dicembre.

In tale quadro, si è consolidata la partecipazione italiana e sono state sviluppate attività finalizzate, in particolare, a definire d'intesa con la Spagna la sezione 'infrastrutture fisiche' del *Master plan* ed a operare una calibratura del documento più congeniale agli interessi nazionali.

Un confronto sul *Master Plan* è avvenuto nel corso della riunione dei Ministri dell'energia dell'UpM nel dicembre del 2013. Il documento non è stato adottato a causa della posizione contraria della Spagna.

Per l'Italia l'esercizio è stato utile a promuovere gli interessi e la credibilità degli attori nazionali che operano in quell'area. Oltre, infatti, al sistema imprenditoriale italiano, anche grazie alle attività di coordinamento, MEDREG e Med-TSO, rispettivamente organizzazioni regionali a radicamento italiano in

materia di quadro regolatorio e sistemi di trasmissione, hanno visto consolidata la loro posizione presso i Paesi della sponda sud del Mediterraneo e verso la stessa Commissione europea.

1.2.3 Mercato interno

Better Regulation

E' stata svolta un'attività di coordinamento diretta a fornire alla Commissione europea una verifica sull'applicazione a livello nazionale delle misure adottate nel quadro del Programma per la riduzione degli oneri amministrativi (*Administrative burden reduction programme* – ABR), avviato nel 2007 e volto a ridurre, entro il 2012, il 25 per cento degli oneri gravanti sulle imprese virtù per effetto della legislazione dell'Unione.

La Commissione europea, in attuazione del programma *Administrative burden reduction plus* (ABRplus), avviato nell'ambito delle iniziative della Commissione del cosiddetto '*Regulatory fitness*' (REFIT) ha chiesto agli Stati membri una serie di informazioni volte a verificare lo stato di attuazione e gli impatti sinora prodotti da 12 misure di semplificazione europee.

Il Programma ABR ha riguardato complessivamente 72 atti legislativi in 13 aree di regolazione.

Le informazioni richieste agli Stati membri hanno riguardato essenzialmente due aspetti:

- il grado di attuazione a livello nazionale delle misure di semplificazione adottate dalla Commissione, evidenziando eventuali casi di *goldplating*, buone pratiche, criticità, ecc.;
- la stima dei risparmi ottenuti grazie a tali misure.

Il coordinamento svolto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento per le Politiche europee e il Dipartimento della Funzione pubblica) attraverso riunioni svoltesi in data 6, 13, 21 e 27 novembre, è stato finalizzato alla valutazione ed è stato organizzato secondo le seguenti fasi:

- elaborazione, realizzata con il supporto di ogni amministrazione competente per materia, di una scheda di sintesi relativa ai contenuti di ognuna delle 12 semplificazioni oggetto del programma ABRplus, nonché agli eventuali atti di recepimento nazionali, evidenziando le buone pratiche e le criticità emerse in sede di attuazione;
- consultazione delle principali associazioni imprenditoriali, le quali hanno messo a disposizione di volta in volta i loro esperti di settore. In particolare, le associazioni sono state invitate a partecipare, per ogni misura di

semplificazione esaminata, ad un incontro congiunto con le amministrazioni statali competenti per materia nel corso del quale hanno illustrato le loro valutazioni circa i pro e i contro delle iniziative introdotte, nonché le loro percezioni e stime sugli oneri amministrativi e gli eventuali risparmi prodotti dalle semplificazioni;

- esame delle eventuali, ulteriori osservazioni scritte pervenute dalle associazioni imprenditoriali;
- predisposizione delle schede finali di valutazione per ogni misura ABRplus secondo le richieste informative della Commissione.

Le attività svolte hanno innanzi tutto consentito di raccogliere le informazioni richieste dalla Commissione europea, grazie al prezioso confronto tra amministrazioni statali e rappresentanti degli *stakeholders*. Inoltre, esse hanno messo in luce: alcune criticità che riguardano il processo di misurazione e le modalità di partecipazione degli Stati membri al programma ABRplus; le stime dei risparmi derivanti dalle semplificazioni introdotte.

Si è ritenuto utile sottoporre all'attenzione della Commissione le osservazioni emerse nel corso del processo di valutazione anche in vista delle future attività congiunte di valutazione dell'impatto della regolazione europea – incluse le norme di trasposizione nazionali – così come previsto nell'ambito del programma REFIT.

1.2.4 Diritto societario – proposta di regolamento sullo Statuto della Fondazione europea

Il CIAE svolge dal 2012 una attività di coordinamento della posizione negoziale italiana sulla proposta di regolamento sullo Statuto della Fondazione europea (FE), adottata dalla Commissione europea l'8 febbraio 2012. Il regolamento mira ad istituire una forma giuridica europea di ente di pubblica utilità che può beneficiare in tutti gli Stati membri del medesimo trattamento che gli Stati membri applicano ai propri enti di pubblica utilità. Negli intenti della proposta, la forma giuridica ed il 'marchio' europei contribuirebbero a ridurre i costi amministrativi legati allo svolgimento di attività transfrontaliero ed a conferire all'ente di pubblica utilità maggiore visibilità, agevolandone l'attività di *fund raising*. Come conseguenza, il regolamento dovrebbe sostenere lo svolgimento da parte di tali enti di attività meritorie in ambito sociale, della ricerca, della salute, della cultura.

Il coordinamento ha coinvolto numerosi *stakeholders*, tra cui l'Associazione Bancaria Italiana (ABI), l'Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio (ACRI), il Ministero dei Beni culturali, il Ministero del Lavoro, il Ministero dell'Economia e della finanza.

Gli aspetti di maggiore criticità trattati in sede negoziale nel corso del 2013 hanno riguardato il trattamento fiscale della FE, a proposito del quale l'Italia ha chiesto – insieme alla stragrande maggioranza degli SM – lo stralcio dalla proposta ed il suo trattamento in un ambito specificamente fiscale e la salvaguardia del regime speciale che la normativa nazionale riserva ad alcuni enti quali le fondazioni di origine bancaria.

Nel corso del 2013 si sono tenuti 3 incontri del gruppo di lavoro del Consiglio a Bruxelles, il 25 giugno, il 9 settembre ed il 6 dicembre. Il Coordinamento nazionale ha avuto luogo in modo prevalentemente telematico tenuto conto dei tempi ristrettissimi di replica alle numerose richieste di osservazioni sui testi da parte delle Presidenze di turno. Ha contemplato anche una riunione di coordinamento presso la sede del DPE il 5 settembre.

1.2.5 ‘Pacchetto brevetto’

Nel corso del 2013 il ‘Pacchetto brevetto’ è stato oggetto di un’attività stabile di coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a tutela degli interessi nazionali, in stretto raccordo con il Ministero dello Sviluppo economico, il Ministero della Giustizia, il Ministero dell’Economia e delle finanze e il Ministero degli Affari esteri, attraverso riunioni svoltesi in data 24 aprile, 9 settembre, 24 ottobre e 27 novembre. Nel quadro dell’attività di coordinamento, sono stati anche auditati i rappresentanti di tutti gli interessi economici interessati alla questione.

Il primo dossier oggetto di coordinamento ha riguardato l’adesione da parte dell’Italia ai due regolamenti (nn. 1257/12 e 1260/12) che istituiscono il sistema europeo di brevettazione unitaria.

L’attività in questo caso ha comportato una attenta valutazione – anche in termini di costi/benefici – circa l’opportunità di aderire a tale sistema, a seguito del pronunciamento dell’aprile 2013 della Corte di giustizia che ha giudicato compatibile con i Trattati il ricorso alla cooperazione rafforzata. Tale attività ha visto il pieno coinvolgimento di tutti gli attori istituzionali competenti e dei rappresentanti delle associazioni imprenditoriali e di categoria al fine di pervenire ad una posizione (decisione) informata sulla materia da parte di Governo e Parlamento.

Il secondo dossier oggetto di coordinamento ha riguardato il Tribunale Unificato dei brevetti.

In questo caso, l’attività di coordinamento e valutazione si è concentrata sulla ratifica dell’Accordo internazionale del 19 febbraio 2013 (sottoscritto dall’Italia e da tutti gli altri Stati membri dell’Unione ad eccezione di Spagna e Polonia) che ha istituito il Tribunale.

L'attività svolta ha riguardato il coordinamento della partecipazione dell'Italia ai lavori tecnici del Comitato preparatorio e ai suoi sottogruppi, che operano per la creazione del Tribunale Unificato. La partecipazione italiana a tali lavori è risultata essenziale, nelle more della ratifica dell'Accordo istitutivo, per rappresentare le istanze nazionali sui vari temi trattati (fra cui la selezione e la formazione dei giudici, il sistema informatico e infrastrutturale, la ripartizione delle risorse) e assicurare il presidio della materia a Bruxelles.

Le risultanze dei lavori del Comitato e dei sottogruppi sono finalizzate a fornire al Governo e al Parlamento ulteriori elementi e dati per una decisione informata sulla materia.

Nel corso del 2013 è stato inoltre coordinato un sondaggio, attraverso la rete diplomatica, per la raccolta di informazioni e di manifestazioni di interesse al fine di valutare la fattibilità dell'istituzione di una *regional division* del Tribunale sul territorio italiano.

Sul fronte parlamentare, il Senato della repubblica, il 4 luglio 2013, nell'ambito dell'esame della Relazione consuntiva e la Relazione programmatica 2013, ha adottato una risoluzione (6-00020; n. 3) di Zanda ed altri, che, tra le altre indicazioni, impegna il Governo, al fine di rafforzare la competitività, a porre in essere tutte le azioni necessarie per procedere all'adesione dell'Italia

Il 22 gennaio 2014 l'Onorevole Caruso ha presentato un'interrogazione a risposta immediata in Assemblea (n. 3-00578) indirizzata al Ministro dello Sviluppo economico in merito all'adesione del nostro Paese al nuovo sistema di brevetto unico europeo.

1.2.6 La proposta di direttiva 'antidiscriminazione'

La proposta di direttiva sull'applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale (direttiva 'antidiscriminazione') è stata presentata dalla Commissione nel 2008. Essa è tornata di attualità nell'autunno del 2012 su iniziativa della Presidenza cipriota, dopo un periodo piuttosto lungo di latenza dovuto alla contrarietà di numerosi Stati membri.

Il CIAE coordina il gruppo di lavoro per la definizione della posizione negoziale italiana a cui partecipano il Ministero del Lavoro, il Ministero dell'Istruzione, l'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali (U.N.A.R.) – Dipartimento per le Pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dello Sviluppo economico, il Ministero dei Beni culturali, il Ministero della Salute, il Ministero dell'Interno; il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e l'ANCI. Il coordinamento si svolge prevalentemente in modo telematico, ma ha contemplato nel 2013 anche 2 riunioni presso la sede del Dipartimento per le Politiche europee, il 17 luglio ed il 10 settembre. Sono stati prodotti documenti

di posizione sulle proposte di compromesso, note informative sull'impatto della direttiva sulle PMI e sulla necessità di adeguamento dei luoghi della cultura.

Nel corso del 2013 si sono tenuti 6 incontri del gruppo di lavoro del Consiglio ('questioni sociali'): quattro sotto presidenza irlandese (14 gennaio, 11 marzo, 22 aprile, 24 maggio) e due sotto presidenza lituana (18 ottobre e 7 novembre).

I punti di maggiore criticità emersi sinora nel corso del negoziato hanno riguardato il campo di applicazione della direttiva e le aree in cui gli stati membri mantengono una prerogativa esclusiva, ed alcuni aspetti definitori con impatto sulla certezza giuridica (concetti di 'discriminazione per associazione' e di 'discriminazione per presunzione', introdotti dalle sentenze della Corte di giustizia).

1.2.7 Quadro finanziario pluriennale dell'Unione per il 2014-2020

Nel 2013 il CIAE ha continuato a fornire supporto tecnico ai membri del Governo impegnati nella trattativa sul Quadro finanziario pluriennale 2014-2020 (QFP), producendo note informative, spunti negoziali, etc.

L'accordo politico QFP, è stato raggiunto al Consiglio Europeo del 7-8 febbraio 2013, concludendo di fatto un negoziato tra gli Stati membri che era stato al centro dell'agenda europea per tutto il 2012. E' iniziata successivamente la fase negoziale col Parlamento europeo, conclusasi solo il 19 novembre 2013 con l'approvazione in plenaria.

Rispetto alla proposta presentata nel giugno 2011 dalla Commissione, la dotazione complessiva per gli stanziamenti di impegno si riduce da 1.025 miliardi di euro in impegni in 7 anni (pari all'1,05 per cento del reddito nazionale lordo – RNL – europeo) a 960 miliardi (pari all'1 per cento del RNL). Includendo anche le spese fuori bilancio, la cui voce principale è il Fondo Europeo di Sviluppo, i massimali scendono da 1.083 miliardi a 996 miliardi. L'ammontare complessivo è dunque leggermente inferiore al Quadro finanziario pluriennale 2007-2013, che vede stanziamenti per impegni pari a 994 miliardi (a prezzi 2011).

Il Governo valuta positivamente il nuovo quadro finanziario, malgrado i ritocchi verso il basso dei massimali di spesa, non in linea con la posizione negoziale nazionale. In particolare si apprezza la distribuzione delle risorse più equilibrata e più centrata su politiche innovative ed orientate al futuro, con un aumento dei fondi sulle politiche per la ricerca, l'innovazione e le grandi reti.

L'Italia è inoltre riuscita ad ottenere un incremento dei finanziamenti per le politiche di coesione ed una sostanziale stabilità degli stanziamenti per le politiche agricole, pur nel quadro di una complessiva riduzione di queste due rubriche.

Ciò dovrebbe consentire di ridurre il nostro saldo netto negativo dai -4,5 miliardi annui medi del periodo 2007-2013 a circa -3,8 miliardi stimati per il periodo 2014-2020. Si tratta di un risultato di grande importanza in tempi di grave crisi economico-finanziaria e di sensibile riduzione della prosperità relativa nazionale.

Il principale motivo di insoddisfazione per l'Italia rimane, invece, il sistema degli sconti e dei rimborsi sul finanziamento del bilancio europeo, di cui godono alcuni Stati membri, ritenuto iniquo rispetto ai livelli di prosperità relativa degli Stati membri e poco trasparente. Va comunque sottolineato a questo proposito che, pur nel mantenimento di tale sistema per l'attuale periodo di programmazione, si sia convenuto sulla costituzione di un gruppo ad alto livello che sarà chiamato a discutere la riforma del regime delle risorse proprie per il Quadro Finanziario post-2020. Tale gruppo verrà presieduto dall'ex Presidente del Consiglio, prof. Mario Monti.

1.3 Adempimenti di natura informativa di competenza dell'Ufficio di segreteria del CIAE

Nel 2013 il Dipartimento per le Politiche europee ha avviato una riflessione con il duplice obiettivo di:

- migliorare i meccanismi di partecipazione del Parlamento, delle Regioni e Province autonome, degli enti locali e delle parti sociali e categorie produttive alla fase di formazione delle norme e delle politiche dell'Unione Europea, in linea con quanto previsto dal Trattato di Lisbona e dalle nuove disposizioni della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (in vigore dal 19 gennaio 2013) che, nel confermare gli adempimenti di natura informativa già previsti dalla legge 4 febbraio 20015, n. 11 (cosiddetta 'legge Buttiglione', contestualmente abrogata), ne ha rafforzato e talvolta ampliato gli strumenti operativi;
- sviluppare tra le amministrazioni centrali una maggiore *ownership* rispetto ai progetti di atti legislativi europei.

L'analisi svolta ha evidenziato, prioritariamente, la necessità di potenziare il dialogo intra-governativo soprattutto sui dossier europei 'trasversali' e di perfezionare la fase di programmazione delle attività di informazione qualificata del Governo, intervenendo in particolare su alcuni dei suoi pilastri: le modalità di invio e segnalazione degli atti (articolo 4); la predisposizione delle relazioni da parte del Governo (articolo 6, comma 4); l'importanza, ai fini della definizione della posizione italiana, degli atti di indirizzo del Parlamento e delle osservazioni delle Regioni e quindi la necessità che questi siano tempestivamente portati a conoscenza dell'amministrazione capofila (artt. 7 e 24).

Nel 2013 la Segreteria del CIAE ha pertanto avviato un serrato confronto tra i Ministeri, la Rappresentanza permanente a Bruxelles ed altri organismi

direttamente impegnati nella ‘fase ascendente’ (es. l’ISTAT) che, dopo 3 riunioni di coordinamento (8 aprile, 6 giugno e 18 settembre) e quotidiani contatti, in un’ottica di costruttiva e leale collaborazione, ha consentito di:

- individuare presso ogni amministrazione, nelle more della costituzione dei Nuclei di valutazione (articolo 20), il referente per l’informazione qualificata, una ‘figura’ incaricata di dialogare al proprio interno con gli Uffici competenti ratione materiae in merito ai progetti di atti europei e, all’esterno, con la Segreteria del CIAE ed i referenti degli altri Ministeri;
- realizzare una tabella ricognitiva e programmatica, finalizzata ad acquisire preventivamente, per ogni atto legislativo che la Commissione intende adottare nell’anno in corso (sulla base del Programma di lavoro annuale e dei *rolling programs* della Commissione europea), alcune informazioni fondamentali, come l’amministrazione con competenza prevalente per materia, le amministrazioni eventualmente interessate e l’eventuale rilevanza dell’atto ai fini delle competenze legislative, esclusive o concorrenti, delle Regioni;
- concordare un modello per la redazione della relazione, in considerazione dell’esigenza rappresentata da alcune amministrazioni di poter disporre di criteri comuni, nonché in risposta alla richiesta, avanzata dai funzionari delle Camere, di acquisire, per tutti i progetti di atti legislativi, contributi quanto più completi, funzionali ed omogenei, in linea con quanto previsto dalla legge;
- sperimentare e quindi concordare una nuova modalità di programmazione e gestione del flusso informativo verso/da/tra le amministrazioni centrali e con i soggetti destinatari dell’informativa qualificata, basata sui meccanismi suddetti (tabella programmatica, referenti per l’informazione qualificata, modello di relazione).

Lo sforzo ricognitivo ed organizzativo sopradescritto ha consentito di raggiungere risultati rilevanti – riscontrati dalle stesse Camere – in termini di miglioramento del coordinamento intra-governativo, della qualità, quantità e tempistica delle relazioni inviate dal Governo al Parlamento e, in generale, del flusso di informazioni e documenti necessari alla definizione della posizione italiana nella ‘fase ascendente’. Se ne riportano sinteticamente gli esiti nelle Tabelle 2.III e 3.III.

Complessivamente la Segreteria del CIAE ha inviato ai destinatari dell’informativa qualificata un totale di n. 6.746 documenti; di questi sono stati segnalati:

- n. 153 progetti di atti legislativi (direttive, regolamenti e decisioni);
- n. 168 atti di natura non legislativa (libri verdi, libri bianchi, comunicazioni e altri documenti ritenuti rilevanti).

Con riferimento ai 153 progetti di atti legislativi, si è provveduto a:

- inviare all'amministrazione con competenza prevalente per materia (e per le iniziative più trasversali, anche alle altre amministrazioni interessate) n. 150 richieste di relazione;
- trasmettere le n. 73 relazioni elaborate dalle amministrazioni alle Camere, nonché n. 8 di esse anche alle Regioni e Province autonome (attraverso la Conferenza delle Assemblee regionali e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome rispettive Conferenze).

E' pervenuto dalle Camere un totale complessivo di n. 57 atti di indirizzo, risoluzioni e pareri sulla sussidiarietà, così suddiviso:

- Camera dei Deputati: n. 17 documenti;
- Senato della Repubblica: n. 40 documenti.

Tutti i documenti sono stati inviati all'amministrazione con competenza prevalente per materia, alle amministrazioni eventualmente interessate e alla Rappresentanza Permanente a Bruxelles, affinché ne tengano conto ai fini della definizione della posizione italiana da sostenere ai tavoli negoziali in sede di Unione Europea.

Le Regioni hanno prodotto un totale complessivo di n. 11 osservazioni, che sono state inviate all'amministrazione con competenza prevalente per materia, alle amministrazioni eventualmente interessate ed alla Rappresentanza affinché ne tengano conto in fase di definizione della posizione italiana.

Inoltre, il Dipartimento per le Politiche europee ha dato concreto seguito alla riflessione avviata alla fine del 2012, sull'evoluzione degli strumenti informativi e informatici messi a disposizione dalle Istituzioni europee e sulla conseguente necessità di modificare sia le prassi che gli strumenti esistenti, pena l'impossibilità di assolvere pienamente agli obblighi informativi posti dalla legge. In particolare, è stata proposta una procedura sperimentale per l'invio e la segnalazione al Parlamento degli atti dell'Unione Europea, che è stata poi condivisa dai funzionari del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati e dal Ministero degli Affari esteri (2 riunioni di coordinamento, il 25 febbraio e il 17 maggio). In sintesi, si è concordato di sostituire progressivamente l'invio e segnalazione degli atti attraverso la piattaforma e-urop@ (che a breve non sarà più alimentata dal Consiglio) con un metodo più snello e veloce basato sulla banca dati del Consiglio 'Extranet-L', direttamente accessibile via web.

La suddetta procedura sperimentale è stata proposta anche alle Regioni e alle Province autonome ed è definitivamente partita nel mese di luglio.

Tra gli adempimenti di natura informativa di competenza della Segreteria del CIAE sono ricompresi gli **obblighi di consultazione e informazione al Parlamento ai sensi dell'articolo 4, comma 3 della legge n. 234/2012**.

L'articolo 4, comma 3 della legge n. 234/2012 prevede che il Presidente del Consiglio o il Ministro per gli Affari europei trasmetta alle Camere le relazioni e note informative predisposte dalla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'UE.

In particolare, tali relazioni e note informative si riferiscono a :

- riunioni del Consiglio, riunioni informali a livello ministeriale, riunioni del Comitato dei rappresentanti permanenti (COREPER), riunioni di comitati e gruppi di lavoro del Consiglio;
- riunioni dei triloghi tra Parlamento europeo, Consiglio e Commissione nell'ambito di procedure legislative;
- atti o progetti di atti adottati dalle istituzioni o organi dell'Unione Europea;
- altre iniziative o questioni relative alle istituzioni o alle politiche dell'Unione Europea;
- procedure di precontenzioso e contenzioso avviate nei confronti dell'Italia.

Per quanto riguarda le modalità di attuazione degli obblighi di assistenza documentale al Parlamento sopra descritti, a seguito del perfezionamento delle necessarie intese tra il Ministro per gli Affari europei, il Ministero degli Affari esteri e i Presidenti dei due rami del Parlamento, il 7 ottobre 2013 il Dipartimento per le Politiche europee ha dato avvio alla trasmissione delle relazioni predisposte dalla Rappresentanza permanente a Bruxelles ai competenti Servizi della Camera e del Senato, indicati dagli Uffici di Presidenza delle due Camere.

Al 31 dicembre 2013 state inviate 156 relazioni elaborate dalla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'UE.

Con riferimento alle modalità operative, il Dipartimento per le Politiche europee provvede a trasmettere settimanalmente agli indirizzi di posta certificata degli Uffici dei due rami del Parlamento (nello specifico, l'Ufficio per i rapporti con l'Unione Europea della Camera dei Deputati e l'Ufficio per i rapporti con le istituzioni dell'Unione Europea del Senato) la documentazione.

L'invio delle relazioni avviene su base settimanale, tramite posta elettronica certificata, solitamente nella giornata di lunedì (cioè, al fine di poter includere tra i documenti trasmessi anche i resoconti settimanali delle riunioni del COREPER). Ciò non esclude, peraltro, la possibilità che il Dipartimento per le Politiche europee proceda – ai fini di una tempestiva e immediata informazione del

Parlamento – ad effettuare, nel corso della settimana, una ulteriore trasmissione di documenti.

A seguito della riorganizzazione del Dipartimento per le Politiche europee (D.M. 7 dicembre 2012), la Segreteria del CIAE ha acquisito nuove competenze in materia di accesso a documenti delle istituzioni europee, o da queste detenuti in quanto rilevanti in un procedimento europeo (es. legislativo, non legislativo, procedure di infrazione), in linea con la disciplina dettata dal regolamento (CE) 1049/2001.

L'attività, entrata a regime nel secondo semestre del 2013, si è concentrata su due fronti:

- domande di conferma di richieste di accesso a documenti detenuti dal Consiglio: si è proceduto ad istruire le n. 18 istanze pervenute ('*confirmatory application*') e le relative bozze di risposta proposte dal Consiglio ('*draft reply*'), ad acquisire il parere dell'Amministrazione competente e a comunicare la posizione italiana al Segretariato generale del Consiglio, ai fini della successiva approvazione della risposta secondo una delle modalità previste dal Regolamento: consultazione degli Stati membri in una riunione del 'Gruppo informazione' del Consiglio (WPI), seguita dall'approvazione formale della risposta da parte del Coreper e del Consiglio; consultazione informale via email, seguita dall'approvazione formale della risposta da parte del Coreper e del Consiglio; consultazione secondo una delle due modalità sopradescritte e approvazione formale da parte delle delegazioni, secondo procedura scritta ordinaria;
- istanze di accesso a documenti prodotti dalle amministrazioni italiane e detenuti dalla Commissione: con riferimento alle 9 richieste pervenute, è stata assicurata una funzione di raccordo tra la Rappresentanza permanente e le amministrazioni interessate.

Inoltre, la Segreteria del CIAE ha partecipato ad alcune riunioni del 'Gruppo informazione' del Consiglio, sessione 'trasparenza/accesso', dedicate a tematiche rilevanti quale, ad esempio, la possibile revisione del regolamento (CE) 1049/2001.

1.4 Istituzione dei Nuclei di valutazione degli atti dell'Unione Europea

L'articolo 20 della legge n. 234/2012 dispone che le amministrazioni statali individuano al loro interno uno o più 'Nuclei di valutazione degli atti dell'Unione Europea' al fine di assicurare una più efficace partecipazione dell'Italia alla formazione del diritto dell'Unione Europea e la puntuale attuazione dello stesso nell'ordinamento italiano.

In base alle disposizioni dell'articolo 20, comma 2, della legge n. 234/2012, i suddetti 'Nuclei di valutazione' sono composti da personale appartenente alle diverse articolazioni delle singole amministrazioni e operano in collegamento con

il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il Ministro per gli Affari europei ha pertanto provveduto a segnalare, già a partire dal mese di giugno 2013, a tutte le amministrazioni l'esigenza di procedere alla istituzione dei rispettivi 'Nuclei di valutazione' e alla designazione dei loro componenti.

Tale designazione è necessaria ai fini della piena realizzazione degli obiettivi della citata legge, con particolare riferimento alla gestione e al monitoraggio delle attività di rilevanza europea, nonché alla predisposizione delle relazioni annuali al Parlamento.

In esito alla richiesta del Ministro per gli Affari europei, le amministrazioni hanno quindi provveduto ad informare il Dipartimento per le Politiche europee in ordine alla istituzione dei rispettivi 'Nuclei di valutazione', avviando in tal modo una prima forma di coordinamento.

Al 31 dicembre 2013 era stata istituita la quasi totalità dei 'Nuclei di valutazione'.

Tabella 2.III – Segreteria del CIAE ‘Informazione qualificata 2013’: progetti di atti legislativi¹⁾

Atti inviati e segnalati		Relazioni richieste ²⁾	Relazioni pervenute ³⁾	Osservazioni Regioni ⁴⁾		Osservazioni enti locali	Osservazioni CNEL	Indirizzi Parlamentari ⁵⁾	
				Giunte	Assemblee legislative			Camera	Senato
Direttive	41	40	20	0	4	0	0	1	8
Regolamenti	90	88	44	0	3	0	0	4	23
Decisioni	22	22	9	0	1	0	0	0	5
Totale	153	150	73	0	8	0	0	5	36

¹⁾ Gli atti presi in considerazione sono quelli pervenuti/inviai tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013, attraverso il sistema Extranet-L.

²⁾ Il dato non corrisponde a quello degli atti inviati e segnalati in quanto, fino all’entrata in vigore della legge n. 234/2012 (19 gennaio), le relazioni sono state richieste soltanto per i progetti di atti sottoposti a verifica parlamentare sul rispetto del principio di sussidiarietà. Le richieste di relazione sono state inviate alle amministrazioni con competenza prevalente per materia ed a quelle eventualmente interessate.

³⁾ Il dato è in rapporto alle richieste di relazioni inviate alle amministrazioni con competenza prevalente per materia. Tutte le relazioni pervenute sono state trasmesse al Senato della Repubblica e alla Camera dei Deputati nonché, se rilevanti ai fini delle competenze regionali, alle Regioni e Province autonome.

⁴⁾ Il dato è in rapporto al numero di atti UE inviati e segnalati. Si precisa che n. 3 osservazioni si riferiscono a documenti del 2012.

⁵⁾ I documenti si riferiscono ad atti UE inviati nell’anno 2013 ad eccezione di 1 risoluzione del Senato e di un documento finale della Camera, relativi ad atti UE del 2012. Tutti i documenti sono stati trasmessi alle amministrazioni con competenza prevalente per materia, alle altre eventualmente interessate ed alla Rappresentanza permanente.

Tabella 3.III – Segreteria del CIAE ‘Informazione qualificata 2013’: atti non legislativi. anno 2013¹⁾

Atti inviati e segnalati		Osservazioni Regioni ²⁾		Osservazioni enti locali	Osservazioni CNEL	Indirizzi Parlamentari ²⁾³⁾	
		Giunte	Assemblee legislative			Camera	Senato
Libro Bianco	0	0	0	0	0	0	0
Libro Verde	5	0	0	0	0	0	0
Comunicazioni	106	0	3	0	0	9	1
Altro	57	0	0	0	0	3	3
Totale	168	0	3	0	0	12	4

¹⁾ Gli atti presi in considerazione sono quelli inviati/segnalati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013, attraverso il sistema Extranet-L.

²⁾ Il dato è in rapporto al numero di atti UE inviati. Le osservazioni sono state inviate alle amministrazioni con competenza prevalente per materia.

³⁾ Due degli atti d’indirizzo si riferiscono a documenti UE del 2012.

2. ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA DELL'UNIONE EUROPEA

2.1 La legge 24 dicembre 2012, n. 234 recante ‘Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione Europea’

La legge 24 dicembre 2012, n. 234, entrata in vigore il 19 gennaio 2013, ha introdotto una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione Europea, volta a realizzare una maggiore sinergia tra fase ascendente e fase discendente, nonché a consolidare, in un unico testo, le norme che disciplinano le istanze del coordinamento, a fini europei, delle amministrazioni centrali e locali dello Stato.

In primo luogo, le modifiche introdotte tengono conto delle profonde innovazioni che l’entrata in vigore, il 1° dicembre 2009, del Trattato di Lisbona ha comportato, quali l’attribuzione all’Unione della personalità giuridica, la migliore definizione degli atti giuridici, l’inclusione del terzo pilastro (giustizia e affari interni) nelle materie propriamente comunitarie, e anche la sostituzione dell’Unione Europea alla Comunità europea. Quest’ultimo elemento ha comportato anche adattamenti linguistici come la sostituzione dei termini ‘la Comunità’ o ‘la Comunità europea’ con il termine ‘l’Unione’, o la sostituzione dei termini ‘delle Comunità europee’ o ‘della CEE’ con i termini ‘dell’Unione Europea’. Inoltre, l’aggettivo ‘comunitario’, comunque declinato, è stato sostituito da ‘dell’Unione’.

In secondo luogo, la riforma mira a rafforzare la partecipazione dei Parlamenti nazionali al procedimento legislativo europeo (nella cosiddetta ‘fase ascendente’ del diritto dell’Unione Europea) ed in particolare ad aumentare il controllo da parte delle Camere del rispetto del principio di sussidiarietà nell’attività legislativa dell’Unione Europea. A questo fine, i progetti di atti legislativi dell’Unione devono formare oggetto di un’informazione qualificata e tempestiva delle Camere. Ampio spazio è dedicato anche al ruolo delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano che, nelle materie di loro competenza, provvedono all’attuazione e all’esecuzione degli atti dell’Unione Europea (si rimanda all’Allegato VII in Appendice I), nel rispetto delle procedure stabilite con legge dello Stato; nella legge di riforma è, infatti, contenuta una disposizione sul loro inserimento nel processo di verifica del principio di sussidiarietà attribuito ai poteri delle Camere dal protocollo n. 2 allegato ai trattati.

In terzo luogo, la legge n. 234 del 2012 mira a porre rimedio a talune criticità emerse nel corso degli anni di vigenza della legge 11/2005, soprattutto in

riferimento all'eccessiva lunghezza dell'esame parlamentare della legge comunitaria, e a integrare al meglio nel sistema alcuni passaggi ordinamentali emersi nella pratica sia della fase di formazione della posizione negoziale italiana nell'ambito delle attività del Consiglio dell'Unione sia della fase di recepimento della normativa europea.

La legge n. 234 del 2012 ha operato una riforma organica anche della materia degli aiuti di Stato per disciplinare le principali problematiche emerse nella prassi. Si tratta, in particolare, di disposizioni volte ad assicurare l'unitarietà di indirizzo per la tutela degli interessi nazionali nel settore degli aiuti pubblici; disciplinare le comunicazioni in ordine agli aiuti; vietare la concessione di aiuti a coloro che in precedenza hanno ricevuto e non rimborsato aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea; affidare alla società Equitalia S.p.A le procedure di recupero degli aiuti incompatibili; prevedere il ricorso dinanzi al TAR competente per gli aiuti illegalmente concessi e la prescrizione della restituzione di un aiuto di Stato oggetto di una decisione di recupero per decorso del tempo; disciplinare le modalità di trasmissione al Governo delle informazioni relative agli aiuti di Stato concessi alle imprese.

Con particolare riferimento alla fase discendente, le principali innovazioni introdotte investono, innanzitutto, gli strumenti di adeguamento agli obblighi europei; l'articolo 29 della legge n. 234 del 2012, prevede, in sostituzione della legge comunitaria, due distinti provvedimenti per l'attuazione del diritto europeo nell'ordinamento nazionale: la legge di delegazione europea, da presentare alle Camere entro il 28 febbraio, e la legge europea, per la quale non viene stabilito un termine specifico di presentazione, essendo la relativa presentazione eventuale e non necessaria. Inoltre, lo stesso articolo, al comma 8, prevede la possibilità per il Governo, nel caso in cui insorgessero nuove esigenze di adempimento, di presentare entro il 31 luglio di ciascun anno un ulteriore disegno di legge di delegazione europea relativo al secondo semestre dell'anno stesso.

2.2 Legge europea, legge di delegazione europea e stato di recepimento delle direttive.

La legge n. 234 del 2012, per la fase discendente, ha introdotto l'importante novità della sostituzione della legge comunitaria con i due disegni di legge di delegazione europea e di legge europea; nella prima sono contenute disposizioni di delega necessarie per il recepimento delle direttive e degli altri atti dell'Unione Europea, mentre nella legge europea sono contenute norme di diretta attuazione volte a garantire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento europeo, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa europea. Nel corso degli anni, si è riscontrato che il cronico ritardo nell'iter di approvazione della legge comunitaria era generalmente determinato dall'inserimento nella stessa di disposizioni diverse